



COMUNE DI CAULONIA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Commissione Straordinaria di liquidazione

Gestione straordinaria del dissesto finanziario con modalità semplificata ex art. 258 D. Lgs. n. 267/2000

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 101 del 16/12/2021

OGGETTO: Dissesto Finanziario, art. 258 D. Lgs. 267/2000. Procedura semplificata. Crediti chirografari. Istanza fasc. n. 123 - Avv. AMATO Stefano - Non ammissibilità per incompetenza della gestione dissesto.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **16** del mese di **dicembre**, alle ore **14:30**, nella sede municipale del Comune di Caulonia (RC), si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia (RC), nominata con D.P.R. del 12/07/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE
Dr.ssa Caterina Paola ROMANÒ	PRESIDENTE	Si
Dr. Massimiliano PENSABENE	COMPONENTE	Si
Dr. Filippo POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Caulonia (RC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- che, con D.P.R. in data 12/07/2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 20/07/2018, il sopra citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dott.ssa Caterina Paola Romanò, dott. Massimiliano Pensabene e dott. Filippo Postorino;
- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione, in data 23/07/2018, si è regolarmente insediata presso il Comune di Caulonia (RC), così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2, del D. L.gs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 7 del 10/02/2020, con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia (RC) la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione stessa le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che, con delibera n. 57 del 06/03/2020, la Giunta Comunale del Comune di Caulonia (RC) ha aderito alla proposta di procedura semplificata, formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata;

VISTI:

- l'art. 258 del T.U.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - . comma 2: *“l'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*; comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono*

liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

- comma 4: "l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*
- comma 7: " E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*

- il titolo VIII, Capi II e III, del T.U.E.L.;
- la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- il D.P.R. n. 378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;

CONSIDERATO che è stato formato l'elenco dei crediti chirografari secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute, nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Caulonia (RC):

- Estremi: fasc. n. 123 - prot. n. 13638 in data 10/10/2018;
- Richiedente: avv. AMATO Stefano;
- Oggetto della richiesta: spese di giudizio su sentenze dell'A.G., con distrazione in proprio favore quale avvocato antistatario;
- Importo richiesto:
 - € 189,40 per spese di giudizio e oneri di legge di cui alla sent. n. 4716/10/2018 in data 13/04/2018, depositata il 25/07/2018, della Commissione Tributaria provinciale di Reggio Calabria;
 - € 359,94 per spese di giudizio e oneri di legge di cui alla sent. n. 523/18 in data 30/04/2018, depositata il 30/04/2018, del Giudice di Pace di Locri (RC);

RILEVATO che:

- il credito vantato dall'avvocato AMATO Stefano - da qualificarsi come autonomo rispetto a quello dei suoi assistiti - è costituito dalle spese legali distratte in favore del medesimo difensore di parti attrici e liquidate con le sentenze sopra citate passate in giudicato in data successiva a quella di dichiarazione del dissesto (fissata al 31/12/2017);
- il credito in questione, sorto solo con le suddette sentenze, non può essere ricollegato

alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che esso non può ricondursi alla massa passiva di questa gestione dissesto ed è invece passibile di esecuzione in via ordinaria (cfr.: sent. Tribunale di Locri (RC), Sezione Civile-Esecuzioni mobiliari, n. 508/2021; T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, sent. n. 231/2018).

VISTA la nota prot. n. 18600 in data 02/12/2021, con cui è stata data formale comunicazione di quanto sopra al richiedente;

DATO ATTO che, non nota prot. 19032 in data 09/12/2021, si è già proceduto a rimettere il fascicolo in questione al responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Caulonia, per i successivi adempimenti di competenza di quell'Ufficio, dandone contestuale comunicazione al Segretario Generale ed al responsabile apicale dell'Area Finanziaria dello stesso Ente;

RITENUTO, dunque, di dover dichiarare l'inammissibilità dell'istanza *de qua*, non rientrando essa nella competenza di questa gestione dissesto, disponendone, contestualmente, la trasmissione agli Uffici comunali, per il seguito di competenza;

con voti unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di **dichiarare** l'istanza di cui sopra **non ammissibile**, in quanto non rientrante nella competenza di questa gestione dissesto, per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi qui integralmente richiamate;
3. Di **notificare**, tramite pec, copia del presente atto all'istante, con l'avvertenza che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. 38/2011, convertito con la L. 111/2011), rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dall'avvenuta notifica;
4. Di **trasmettere**, per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi qui integralmente richiamate, la presente delibera e l'istanza di cui sopra, per il seguito di competenza, ai responsabili apicali dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Caulonia.
5. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378, verrà pubblicata all'Albo Pretorio *online*, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente;

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

Il Presidente

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO'

F.to DR. FILIPPO POSTORINO

Prot. 19651 del 16 DIC, 2021

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.


Data.....16 DIC, 2021

Il Messo Comunale



PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 16 DIC, 2021



IL PRESIDENTE
Dr. Caterina Paola Romanò

